



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Nulla il fermo auto se Equitalia non prova la notifica con atti originali

Autore: Maria Monteleone | 28/02/2016



Se il contribuente impugna il fermo amministrativo per difetto di notifica del provvedimento o della cartella, Equitalia deve dimostrare l'avvenuta notifica con atti originali: le copie degli avvisi di ricevimento non hanno alcun valore probatorio.

Ennesima pronuncia contro la **documentazione in fotocopia** depositata da Equitalia a riprova della notifica degli atti al contribuente.

Questa volta è la **Commissione Tributaria di Cosenza [1]** a ricordare che, ai fini della validità del **fermo amministrativo**, occorre l'avvenuta notifica del preavviso di fermo e delle cartelle esattoriali.

Se il contribuente contesta l'**esistenza o regolarità della notifica** con ricorso al giudice, Equitalia non può limitarsi a fornire la prova contraria depositando le sole **copie** degli avvisi di ricevimento.

La pronuncia in questione fissa due punti principali in tema di legittimità dell'azione esecutiva di Equitalia e dell'onere probatorio in materia di notifica:

1) Il provvedimento di fermo è **nullo** per nullità della notificazione dello stesso e degli atti presupposti. La notificazione infatti, "lungi dall'assolvere ad una mera funzione conoscitiva, è **elemento fondante** dell'atto medesimo, in carenza e in difetto del quale l'atto è affetto da **nullità non sanabile** a posteriori";

2) Nel caso di contenzioso, l'**onere della prova** grava sull'Amministrazione Finanziaria e su Equitalia, ognuno per gli atti di propria competenza. A tal fine non basta produrre **copie degli avvisi di ricevimento** che, "come più volte ribadito da questo Collegio risultano **privi di efficacia probatoria**".

I giudici aderiscono all'orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui, vista l'essenzialità della notifica ai fini della validità sostanziale (e non solo formale) della riscossione coattiva, è richiesto ad Equitalia un onere probatorio specifico.

Se, in giudizio, il contribuente sostiene che la notifica degli atti esecutivi e/o degli atti anteriori non è mai avvenuta o avvenuta in modo irregolare e quindi viziata (per esempio consegna dell'atto a persona non abilitata a riceverlo), Equitalia è

tenuta ad esibire, a riprova del rispetto della sequenza procedimentale prodromica all'esecuzione forzata:

a) la **ricevuta di ritorno** della raccomandata con la quale è stata notificata la cartella di pagamento o la **relata di notifica**;

b) la copia della **cartella di pagamento** o del diverso atto della riscossione.

Solo in tal modo, il Concessionario può dare piena prova sia del contenuto che della notifica della cartella **[2]**.

Quanto detto trova riscontro anche in un importante pronuncia delle **Sezioni Unite della Cassazione [3]** secondo cui l'estratto di ruolo è inidoneo ai fini dell'iscrizione dell'**ipoteca** per la seguente motivazione: l'estratto di ruolo è un semplice atto amministrativo interno generalmente consistente nell'elencazione di una pluralità di cartelle e di importi da pagare.

Quindi l'onere probatorio non potrebbe essere soddisfatto neppure depositato il solo **estratto di ruolo**; servono gli **originali** degli avvisi di ricevimento o delle relate di notifica strettamente correlati agli atti ai quali si riferiscono.

Note

[1] CTP Cosenza, sent. n. 6226/2015. **[2]** CTR Milano sent. n. 63/14/13 e CTP Genova sentenza n. 11/01/2012 del 2005. **[3]** Cass. Sez. Unite sent. n. 4126/2012.